



COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di Palermo)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. **46** del Registro - Seduta del : **30.12.2020**

OGGETTO: 'APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TARI PER L'ANNO 2020 '-

VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTI i successivi DPCM attuativi del succitato decreto con misure volte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica che dispongono, tra l'altro, limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale;

VISTO il D.L. 16 marzo 2020 n. 18 – art 73- con il quale si dispone che durante il periodo di vigenza delle disposizioni emergenziali i Consigli comunali e le giunte possano riunirsi esclusivamente in videoconferenza;

VISTA la disposizione del Presidente del Consiglio Comunale n. 3481 del 10/04/2020, criteri per svolgimento delle sedute telematiche dell'organo collegiale del Consiglio Comunale.

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **18.25** e segg. in Campofiorito.

A seguito di regolare invito diramato ai sensi dell'art. 48 del D.L.P.R.S. 29-10-1955 n. 6 modificato dalla L.R. 48/1991, si è riunito, oggi, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

1 - MANISCALCO ANNA	P	7 - CHIARA VITO GIUSEPPE	P
2 - MOSCARELLI EMMA	P	8 - DELLA VITA ROSA MARIA	P
3 - GIORDANO ANNA MARIA RITA	P	9 - FAZIO MARIA PIA	P
4 - MILAZZO MARIO SALVATORE	P	10 - MANISCALCO MARIA	A
5 - SAGONA GIUSEPPE	P		
6 - ALFANO MARIA GRAZIA	P		

Assume la presidenza il **GEOM. CHIARA VITO GIUSEPPE** - Presidente del Consiglio con la partecipazione del Segretario Comunale **DOTT. SOMMA SALVATORE**

Constatata la presenza di numero **9** consiglieri su 10 assegnati a questo comune, si è riconosciuto a termine dell'art. 30 della L.R. n. 9 del 06-03-1986, essere legale il numero degli intervenuti per poter deliberare sulla proposta sopra indicata.

Ai fini della validità della deliberazione si attesta che:

Il Presidente Geom. Giuseppe Vito Chiara è presente nella casa Comunale, presso l'Ufficio del Segretario e il Sindaco dal proprio Ufficio di Gabinetto, mentre i Consiglieri Comunali, Assessori,

Revisore dei Conti, Tecnici, e il Segretario Generale Salvatore Somma sono contemporaneamente collegati in videoconferenza dalla propria abitazione.

Tutti i presenti sono stati identificati con certezza dal sottoscritto Segretario Generale.

Lo svolgimento della riunione è stato regolare, pertanto, è stato possibile costatare e proclamare i risultati delle votazioni;

Tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere, visionare o trasmettere documenti.

PREMESSO che:

- il D. Lgs. 152/2006 individua le competenze in materia di rifiuti attribuendo ai Comuni competenze riguardo le modalità e l'organizzazione servizio, le modalità di conferimento a servizio, l'assimilazione rifiuti speciali a urbani, **le determinazioni delle tariffe**;
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, commi 527 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « **chi inquina paga** »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 (primo semiperiodo 2020_2021);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

CONSIDERATO che l'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del DL 26 ottobre 2019 n. 124 (Decreto Fiscale) convertito dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, ha previsto l'inserimento del comma 683-bis al comma 1 della legge n. 147/2013 che recita. *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 a all'articolo 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile”*. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”, scollegando i termini per l'approvazione delle tariffe TARI da quelli di approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'articolo 107 comma 4 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 il quale prevedeva che: *“Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147 è differito al 30 giugno 2020”*;

VISTO l'art. 148 del D.L. 34/2020 c.d. “DI Rilancio” che ha disposto l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e del comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevedendo così l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il

termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 fissato, a seguito del decreto del 30 settembre 2020, del ministro dell'Interno, d'intesa con il ministro dell'Economia e Finanze e sentita la conferenza Stato- Città e autonomie locali al 31 ottobre 2020;

DATO ATTO che l'articolo 107 del decreto legge 18/2020, ha dato ai Comuni la possibilità di derogare alla regola generale prevista dalla legge 147/2013, articolo 1 comma 683, il quale prevede che il consiglio comunale approvi, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione (quindi 31 ottobre), le tariffe della Tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

CONSIDERATO che il comma 5 dell'articolo 107 ha concesso ai Comuni la facoltà (non l'obbligo) di approvare le tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, senza il piano finanziario e peraltro anche in deroga al criterio della copertura integrale dei costi del servizio.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29/9/2020 di “APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020, per le utenze domestiche e non domestiche già adottate per l'anno 2019 approvate con deliberazione consiliare n. 15 del 29/07/2014 e s.m.i., in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

CONSIDERATO, però, che, la soluzione adottata, non libera questo Ente dall'incombenza del piano finanziario, infatti lo stesso comma 5 ha precisato che il **piano finanziario andrà determinato e approvato dal Comune** (in contrasto con la delibera Arera n. 443/19 che prevede l'approvazione da parte dell'Autorità), comunque **entro il 31 dicembre 2020**, e che gli eventuali conguagli tra i costi risultanti dal Pef per il 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

RICHIAMATA, pertanto, la deliberazione ARERA 443 del 31 ottobre 2019 che obbliga il gestore a riformulare i piani economici finanziari dei rifiuti, con modalità di computo dei costi ben diversa rispetto al sistema fondato sul DPR 158/99, con la quale ha definito i criteri per la redazione del PEF TARI 2020 e dei Listini Tariffari attraverso:

- Criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio per la gestione dei rifiuti;
- Criteri di investimento del servizio integrato dei rifiuti;
- Criteri di trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani;

RILEVATO che la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 stabilisce un limite massimo ai costi complessivi riconoscibili ai gestori che dovrà poi essere coperto attraverso il gettito tariffario e individua nuove definizioni riguardo il perimetro regolatori, il limite di crescita annuale legato a miglioramento previsto della qualità o a modifiche del perimetro gestionale, corrispettivi calcolati sulla base dei costi effettivi e non sulla base di previsioni, i parametri di possibile incremento tariffario legato a risultati verificabili e tempi certi ed uniformi, prevedendo il ricalcolo dei costi efficienti dell'anno a-2 con eventuale conguaglio e la modifica della distribuzione tra parte fissa e parte variabile;

DATO ATTO che la deliberazione ARERA n. 443/2019 all'art. 6 definisce la procedura di approvazione del piano economico finanziario demandando al soggetto gestore la predisposizione annuale del Piano Economico Finanziario (PEF) per la validazione da parte dell'ente territorialmente competente – ETC - ed il successivo invio all'Autorità in coerenza con gli obiettivi definiti;

VISTE inoltre la deliberazione ARERA 3 marzo 2020, n. 57 recante «Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedure per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente» e la determinazione del 26 marzo 2020 n. 02/drif/2020 recante « chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (mtr) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari »>>;

VISTE inoltre la deliberazione ARERA 23 giugno 2020, n. 238 recante « adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19 »;

DATO ATTO che il PEF MTR prevede che i costi operativi e di capitale sostenuti dai gestori ed in particolare i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno (2020-2021) per il servizio del ciclo integrato sono determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a- 2), come risultanti da fonti contabili obbligatorie e comprendono tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell'esercizio (a- 2) ed attribuite al servizio del ciclo integrato, al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate;

CONSIDERATO il limite previsto all'aumento delle tariffe, gli enti, nella definizione del Piano Finanziario TARI per il 2020 non potranno arbitrariamente aumentare la parte entrata ma dovranno limitarsi a quanto prescritto dall'Arera con una formula che impone un limite alla crescita della parte attiva definita in funzione del tasso di inflazione programmata, del miglioramento di efficienza nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, del tasso di miglioramento atteso nella fornitura di servizi all'utenza (tasso che sarà definito in ragione di specifici parametri forniti dall'Arera);

DATO ATTO CHE il Comune di CAMPOFIORITO, quale soggetto gestore ha redatto il piano finanziario;

ESAMINATO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 composto dal PEF2020 (Allegato 1); Relazione di accompagnamento (Allegato 2); dichiarazione/i di veridicità del gestore (Allegato 3);

RILEVATO che ai sensi di quanto disposto da ARERA gli enti territorialmente competenti validano i dati delle informazioni e degli atti trasmessi dal gestore (inclusi quelli necessari alla determinazione delle componenti a conguaglio relative ai costi fissi e variabili riferiti agli anni 2018 e 2019) e li integrano o modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

VISTA in proposito la Delibera n. 30 del 28/12/2020 del Commissario Straordinario della **S.R.R. Palermo Provincia OVEST S.C.P.A**” con la quale è stato validato il PEF 2020 del Comune di Campofiorito, ai sensi della Delibera ARERA n. 443/2019 unitamente ai seguenti allegati:

- PEF definitivo 2020 del Comune di Campofiorito (appendice n. 1 MTR – all.1);
- Parte IV della Relazione di accompagnamento (appendice n. 2 MTR – all. 2);

VERIFICATO che la documentazione prodotta è completa di tutti gli elementi richiesti, quali:

- dichiarazione, ai sensi del d P R 445 00 sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

VERIFICATO inoltre che gli elementi di costo e investimento indicati nella modulistica sono supportati dalle fonti contabili obbligatorie;

DATO ATTO che gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, in particolare trasmettono:

- a) il PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR;
- b) la relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione /i di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi;

CONSIDERATO che, nelle more della trasmissione e approvazione da parte di Arera, i ricavi previsti dalle tariffe TARI si configurano quale “Prezzo massimo”, in ottemperanza ai vincoli di crescita stabiliti dall’Autorità;

RITENUTO dover assoggettare l'approvazione del piano finanziario – PEF - relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2020, da sottoporre per la successiva approvazione di ARERA, riservandosi di intervenire sull’articolazione tariffaria TARI e sull’ammontare complessivo qualora ci fosse rilievi;

VISTO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 17.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il D.U.P. 2020/2022;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 17.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 14.10.2020, esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate le variazioni al bilancio di previsione ed al DUP per il triennio 2020/2022

DATO ATTO che La presente deliberazione è stata sottoposta all’esame dell’Organo di Revisione che ha espresso parere favorevole;

RICHIAMATI :

- lo Statuto del Comune;
- il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale, nonché l’art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i.;

PROPONE

- 1) **DI APPROVARE** per le motivazioni espresse in premessa il Piano Finanziario della TARI per l'anno 2020, così come validato dall’ETC, composto dai seguenti atti:
 - a. PEF definitivo 2020 del Comune di Campofiorito (appendice n. 1 MTR – all.1);
 - b. Relazione di accompagnamento (appendice n. 2 MTR – all. 2);
 - c. dichiarazione/i di veridicità del gestore (Allegato 3);
- 2) **DI TRASMETTERE** all’Arera, per il tramite dell’ETC, per l’approvazione di competenza la seguente di cui sopra, unitamente alla:
 - a. Delibera n. 30 del 28/12/2020 del Commissario Straordinario della **S.R.R. Palermo Provincia OVEST S.C.P.A”**
 - b. Presente Deliberazione di approvazione del PEF;
- 3) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del D.lgs 267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **VISTA** la suddetta proposta;
- **PREMESSO** che sulla stessa hanno espresso parere **FAVOREVOLE**, ex art. 53 Legge 8-6-1990, n. 142, recepita dalla L.R. n. 48/1991, modificata dall'art. 12 della L.R. 23-12-2000, n. 30:
- il Responsabile dell’Area Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile;
- il Responsabile dell’area Tecnica, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- **PRESO ATTO** dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta;
- **CONDIVISI** i motivi che determinano l'emanazione dell'atto ed i fini che si intendono perseguire;
- **CONSIDERATA** la proposta che precede meritevole di approvazione in quanto diretta a soddisfare gli interessi di questo Ente;
- **VISTA** la L.R. n. 44/1991;
- **VISTA** la L. n. 142/1990 nonché le LL.RR. n. 48/1991 e n. 30/2000;
- **VISTO** l'O.R.EE.LL. vigente;
- **AD UNANIMITA'** di voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) **APPROVARE E FARE PROPRIA** la proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione e per la parte dispositiva;

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Consigliere Anziano
F.to MANISCALCO ANNA

Il Presidente
F.to GEOM. CHIARA VITO GIUSEPPE

Il Segretario
F.to DOTT. SOMMA SALVATORE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione è stata affissa all'**Albo Pretorio On Line** sul sito istituzionale di questo Comune: **www.comune.campofiorito.pa.it**, a partire dal **31.12.2020** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 11 L.R. n. 44/1991.

- che la presente **È DIVENTATA ESECUTIVA IL GIORNO 30.12.2020**

[x] in quanto dichiarata di immediata esecutività;

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Addì, 30.12.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. SOMMA SALVATORE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.

Addì 30.12.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE